



Istituto
Regionale
Ville
Venete

VADEMECUM OPERATIVO

TUTELA PATRIMONIO CULTURALE

SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI
NEL PERIODO DELL'EMERGENZA DA COVID - 19

MISURE EMANATE
IN AMBITO CULTURALE
USUFRUIBILI
DAI PROPRIETARI
DELLE VILLE VENETE

II EDIZIONE del 3 agosto 2021

VADEMECUM OPERATIVO

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI

NEL PERIODO DELL'EMERGENZA DA COVID - 19

MISURE EMANATE IN AMBITO CULTURALE

USUFRUIBILI

DAI PROPRIETARI DELLE VILLE VENETE

NELLO STATO DI CRISI EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

REDAZIONE A CURA DEI PROFESSIONISTI DELLA:

STUDIO SACCHETTA S.R.L.

PIAZZA TEATRO, 17

96012 – AVOLA (SR)

0931 – 578519

WWW.SACCHETTA.IT

SEGRETERIA@SACCHETTA.IT

II EDIZIONE COMPLETATA IN STUDIO IN DATA 3.8.2021

I EDIZIONE COMPLETATA IN STUDIO IN DATA 4.6.2021

EDIZIONE 0 COMPLETATA IN STUDIO IN DATA 14.5.2021

SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	1
PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2021.....	4
PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL 3 AGOSTO 2021.....	6
SUPERBONUS 110% (ART. 119 D.L. 34/2020).....	8
⇒ EVOLUZIONE NORMATIVA.....	8
⇒ MISURE VIGENTI ANTE SUPERBONUS.....	9
⇒ IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE SUPERBONUS.....	10
⇒ INTERVENTI TRAINANTI.....	10
⇒ INTERVENTI TRAINATI.....	12
⇒ REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI.....	13
⇒ SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE.....	14
ART. 121 D.L. 34/2020 – ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI FISCALI.....	19
⇒ ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI FISCALI.....	19
⇒ INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE SCEGLIERE LO SCONTO O LA CESSIONE.....	20
⇒ COME ESERCITARE L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 121 DECRETO RILANCIO.....	22
⇒ ADEMPIMENTI NECESSARI PER PROCEDERE ALL'OPZIONE.....	22

FONDO CENTRALE DI GARANZIA P.M.I.....	24
⇒ EVOLUZIONE NORMATIVA.....	24
⇒ COME FUNZIONA IL FONDO.....	25
⇒ SOGGETTI GARANTITI.....	25
⇒ LE MISURE PREVISTE.....	26
<u>PRESTITI FINO A 30.000 EURO GARANTITI AL 100% DAL FONDO P.M.I.:</u>	28
<u>NOVITÀ APPORTATE DALLA FINANZIARIA 2021 E GUIDA PRATICA.....</u>	
⇒ CARATTERISTICHE DELLA MISURA ESAMINATA.....	29
⇒ SOGGETTI BENEFICIARI.....	29
⇒ DURATA TEMPORALE.....	31
⇒ TASSO DI INTERESSE.....	31
GARANZIA SACE.....	32
⇒ EVOLUZIONE NORMATIVA.....	32
⇒ ITER PER OTTENERE LA GARANZIA.....	33
⇒ IMPRESE BENEFICIARIE.....	34
⇒ LE MISURE PREVISTE.....	34
⇒ UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO.....	35
⇒ COSTI DEL FINANZIAMENTO.....	36
FONDO DI GARANZIA P.M.I. E GARANZIA SACE A CONFRONTO.....	38
FONDO PER LA CULTURA.....	40

⇒ DEFINIZIONE NORMATIVA.....	40
<u>DECRETO INTERMINISTERIALE N. 546/2020.....</u>	43
⇒ PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEL FONDO PER LA CULTURA (DOTAZIONE DI € 30 MILIONI).....	44
✓ FINALITÀ DELL'INTERVENTO.....	44
✓ SOGGETTI AMMESSI.....	44
✓ RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	45
✓ SPESE AMMISSIBILI.....	45
✓ MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA..	47
✓ CRITERI DI VALUTAZIONE.....	47
✓ EROGAZIONE DELLE RISORSE.....	49
<u>DECRETO INTERMINISTERIALE N. 572/2020.....</u>	50
⇒ COMPARTO GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE.....	51
✓ MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI.....	51
✓ SOGGETTI AMMISSIBILI.....	52
✓ IMPORTO MASSIMO GARANTITO.....	52
✓ ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE.....	52
✓ EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI DAL COMPARTO DI GARANZIA.....	53
✓ COSTI DELLA GARANZIA.....	53
⇒ COMPARTO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE.....	54

✓ MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI.....	54
✓ SOGGETTI AMMISSIBILI.....	54
✓ IMPORTO DEL CONTRIBUTO.....	54
✓ ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE.....	55
✓ EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI.....	56
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI.....	59
⇒ DEFINIZIONE NORMATIVA.....	60
⇒ MISURE ADOTTATE.....	61
<u>SOSTEGNO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NON STATALI</u>	63
<u>(DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA 30/06/2021, N. 228)</u>	
⇒ RIPARTO DELLE RISORSE.....	63
⇒ ITER PER L'OTTENIMENTO DELLE RISORSE.....	64
FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI.....	65
⇒ EVOLUZIONE NORMATIVA.....	65
⇒ NOZIONE DI PICCOLO MUSEO.....	67
⇒ SOGGETTI BENEFICIARI.....	67
⇒ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	69
SOSPENSIONE N. 2 RATE SEMESTRALI MUTUI CONCESSI AI	70
PROPRIETARI DELLE VILLE.....	
⇒ ANNO 2020.....	70
⇒ ANNO 2021.....	71

MORATORIA PER LE P.M.I.....	74
⇒ EVOLUZIONE NORMATIVA.....	74
⇒ SOGGETTI AMMISSIBILI.....	74
⇒ MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	75
ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021.....	76
⇒ DEFINIZIONE NORMATIVA.....	76
⇒ SOGGETTI BENEFICIARI.....	77
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1, DECRETO LEGGE 25/05/2021, N. 73).....	79
⇒ DEFINIZIONE NORMATIVA.....	80
⇒ SOGGETTI AMMISSIBILI.....	81
⇒ ITER PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	81
FONDO PER IL RESTAURO E PER GLI ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO.....	87
⇒ DEFINIZIONE NORMATIVA.....	87
⇒ MISURA ADOTTATA.....	89
⇒ SOGGETTI AMMISSIBILI.....	90
⇒ UTILIZZO O CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO..	90
RISTORI ALLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 (REGIONE VENETO – UNIONCAMERE).....	91
⇒ DEFINIZIONE NORMATIVA.....	91

⇒ MISURA ADOTTATA.....	92
⇒ SOGGETTI AMMISSIBILI.....	92
⇒ REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	94
⇒ ITER PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	95
⇒ TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	95
ALLEGATI.....	96

PRESENTAZIONE

L'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha caratterizzato l'anno 2020 e fino ad ora anche il 2021, ha comportato l'adozione di una molteplicità di misure restrittive a discapito della maggior parte degli operatori economici della nostra nazione.

Lo Stato italiano è intervenuto infatti con una legislazione di emergenza vasta e di non facile comprensione e coordinamento, la quale da una parte ha, appunto, proceduto con l'assunzione delle necessarie misure restrittive mentre, dall'altra, ha cercato di mitigare gli effetti negativi di tali restrizioni con l'adozione di una serie di agevolazioni normative.

Il presente lavoro, a cura dei professionisti della Studio Sacchetta s.r.l., ha quindi ad oggetto la predisposizione di un *vademecum* sulle misure emanate, nell'attuale stato di crisi epidemiologica da Covid- 19, in ambito prettamente culturale ed indirizzate ai proprietari delle dimore storiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia in possesso, di volta in volta, dei requisiti richiesti dalla singola agevolazione analizzata.

In sede di redazione dell'elaborato, sono state indicate volutamente anche talune misure che, seppur con termini già decorsi, sono state ritenute particolarmente rilevanti per i proprietari delle dimore storiche. Per il 2021, infatti, sono stati incrementati molti dei Fondi illustrati e ciò lascia ben sperare in relazione ad eventuali, ulteriori, ampliamenti delle dotazioni disponibili anche per le misure ad oggi scadute.

Purtroppo l'emergenza ancora in atto non ci consente di prevedere cosa accadrà nel prossimo futuro in materia di agevolazioni a favore dei destinatari del presente *vademecum*. L'impegno degli autori sarà quello di aggiornare quindi la presente pubblicazione in occasione dell'emanazione di nuove norme o di allungamento temporale di quelle già in essere. Tutto ciò al fine di consentire e garantire ai fruitori dell'opera la concreta possibilità di usufruire delle misure che auspicabilmente potranno vedere la luce in futuro.

I temi trattati spaziano dal cd. Superbonus (comprese le alternative alle detrazioni fiscali concesse con lo stesso), al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (posto a confronto con la Garanzia SACE). Sono state inoltre esaminate varie tipologie di Fondi concessi a tutela del patrimonio culturale, oltre che alcune specifiche agevolazioni concesse direttamente dall'Istituto Regionale Ville Venete a favore dei proprietari delle dimore storiche.

In tema di agevolazioni fiscali, una misura meritevole di particolare attenzione è quella riguardante gli **interventi di tutela del patrimonio immobiliare**. Tale misura, introdotta dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), meglio conosciuta dal pubblico come "**Superbonus 110%**" è stata trattata a **pagina 6** e seguenti del presente elaborato.

Rispetto alle misure precedenti (ancora comunque vigenti), che permettono una detrazione che, in base ai lavori effettuati, varia dal 50% all'85% delle spese sostenute (si vedano, ad esempio, ristrutturazioni edizie; sismabonus; ecobonus), consente di fruire, per specifici interventi, di una detrazione del **110% del costo degli interventi effettuati**.

Per rendere ancor più agevole la comprensione del *vademecum*, all'opera sono stati infine allegati tutti i documenti richiamati nel corpo della trattazione.

PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL 4 GIUGNO 2021

Gli autori, in virtù delle disposizioni normative emanate successivamente alla redazione del *vademecum*, hanno tempestivamente aggiornato la presente pubblicazione.

Tra le misure affrontate, una di particolare interesse ed attenzione, **riguarda quella inerente al Fondo per la cultura**. Dopo mesi di attesa, infatti, è stato di recente **pubblicato il bando**, atto a fornire tutte le informazioni utili e a definire i termini di partecipazione a tale beneficio. La **misura in oggetto** è stata trattata a **pagina 41** e seguenti del presente elaborato.

4

Le altre disposizioni, oggetto del presente aggiornamento sono le seguenti:

- ❑ Legge 21/05/2021, n. 69, recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 22/03/2021, n. 41;
- ❑ Decreto legge 25/05/2021, n. 73.

In questa nuova edizione sono state presentate le recenti misure e sono state apportate le modifiche a quelle già esistenti.

Le misure introdotte riguardano: la moratoria per le P.M.I., l'esenzione della prima rata IMU 2021 ed il nuovo contributo a fondo perduto.

Le agevolazioni oggetto di modifiche riguardano invece: il fondo centrale di garanzia P.M.I., la garanzia SACE ed il fondo per la cultura. Inoltre, il fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali ha subito, con il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, un ulteriore incremento.

Di tale incremento, ad oggi, non si ha prontezza della destinazione.

Così come per la prima stesura, anche nell'aggiornamento, sono stati allegati tutti i documenti richiamati nel corpo della trattazione, al fine di rendere più agevole la comprensione.

PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL 3 AGOSTO 2021

Gli autori, in considerazione delle disposizioni normative emanate successivamente alla redazione e all'aggiornamento (4 giugno 2021) del *vademecum*, hanno prontamente aggiornato la presente pubblicazione.

Tra le misure affrontate, una di peculiare interesse ed attenzione riguarda quella inerente al **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**. Dopo alcuni mesi, infatti, il Ministro della Cultura ha stanziato **50 milioni di euro per sostenere i musei e i luoghi della cultura non statali**, danneggiati dalle chiusure forzate a causa dell'epidemia da COVID-19. La **misura in oggetto** è stata trattata a **pagina 63** e seguenti del presente elaborato.

Un'altra agevolazione, di non meno interesse, è quella istituita dalla **Regione Veneto**, di concerto con l'**Unioncamere del Veneto**. Tale misura, trattata a **pagina 91** e seguenti, si sostanzia in un **contributo a fondo perduto** (il cui ammontare sarà determinato ripartendo la dotazione finanziaria per il numero di domande ammissibili), a sostegno della liquidità di alcune categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.

L'altra disposizione affrontata nel presente aggiornamento è la **Legge 23/07/2021, n. 106**, recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 25/05/2021, n. 73. In tale disposizione, di particolare interesse, vi è l'introduzione dell'**art. 65 bis**, nel quale

viene prevista la nascita di un **credito d'imposta per gli interventi di restauro sugli immobili di interesse storico e artistico** (vedasi **pagina 87** e seguenti).

Tra le misure già approntate è stato indicato il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto "alternativo" (art. 1, Decreto legge 25/05/2021, n. 73 - vedasi pagina 79 e seguenti), che coincide con il 2 settembre 2021.

Nelle versioni di aggiornamento, come già facilmente evincibile dalla precedente, gli autori lasciano volutamente invariate anche le misure i cui termini di presentazione delle domande di accesso risultano scaduti, poiché, considerato il protrarsi dell'emergenza, potrebbero essere estesi e quindi far ritornare tali misure accessibili.

Così come per la prima stesura, che per il primo aggiornamento, anche in questo *realise* sono stati allegati tutti i documenti richiamati nel corpo della trattazione, al fine di rendere più agevole la comprensione.

SUPERBONUS 110% (ART. 119 D.L. 34/2020)

Il Superbonus è un'agevolazione istituita e disciplinata dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che innalza al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Si tratta, quindi, di nuove misure aggiuntive rispetto alle detrazioni già previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

EVOLUZIONE NORMATIVA

L'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (**ALLEGATO N. 1**), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto il c.d. Superbonus, incrementando al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'esecuzione di specifici interventi in ambito di efficienza energetica,

di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

A seguire è intervenuto il Decreto Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 che, con l'art. 80, co. 6, **ha esteso l'agevolazione anche agli immobili appartenenti alla categoria catastale A9 (dunque a tutte le dimore storiche), purché risultino aperti e accessibili al pubblico.**

Da ultimo, la Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha disposto una proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 (oltre che al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023 all'occorrenza di determinate situazioni¹) e ha introdotto alcune modifiche alla disciplina principale dell'agevolazione.

MISURE VIGENTI ANTE SUPERBONUS

La detrazione stabilita dal superbonus 110% si aggiunge a quelle già vigenti (che vanno dal 50% all'85% delle spese sostenute) che, nello specifico, riguardano:

¹ Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomini nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

- ❑ interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. sismabonus), attualmente disciplinati dall'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (**ALLEGATO N. 2**);
- ❑ interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), attualmente disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 (**ALLEGATO N. 3**);

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE SUPERBONUS

Si tratta di detrazioni dall'imposta lorda ² ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.

Il Superbonus spetta, quindi, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

10

INTERVENTI TRAINANTI

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per le seguenti tipologie di interventi (c.d. **trainanti**) di:

² Tale detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

- ❑ **isolamento termico delle superfici** opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- ❑ **sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- ❑ **interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013** (c.d. sismabonus). La detrazione per tale tipo di interventi è aumentata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

INTERVENTI TRAINATI

L'agevolazione in commento spetta, inoltre, per gli interventi **c.d. trainati**, qualora, però, essi siano realizzati congiuntamente a un intervento trainante; si tratta, in particolare di:

❑ **interventi di efficientamento energetico rientranti nell'ecobonus**, nei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, previsti e disciplinati dall'art. 14 del decreto legge n. 63/2013; ai fini della presente trattazione è rilevante evidenziare che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto alla detrazione del 110% a prescindere dalla effettuazione di interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (che costituiscono, appunto, interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati perché:

- ⇒ gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- ⇒ per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali i suddetti interventi trainanti sono vietati.

Condizione indispensabile, però, affinché per gli interventi indicati nel citato articolo 14 del Decreto legge n. 63/2013, si possa usufruire dell'agevolazione è, comunque, che a seguito della loro esecuzione venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Pertanto, **se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali**, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

- ❑ **interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986**, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021);
- ❑ **interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013;
- ❑ **interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, co. 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- ❑ **interventi di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.**

REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI

Per poter accedere al superbonus 110% è necessario che gli interventi di:

1. isolamento termico delle superfici opache;
-

2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti;

rispettino i requisiti previsti dalla norma di legge.

Nello specifico è indispensabile che i su riportati interventi:

- rispettino i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;
- assicurino, nel loro complesso (anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, o, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

Per usufruire delle agevolazioni sopra descritte, gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati:

- dai condomini, nonché con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
-

accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

- ❑ **dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari;**
- ❑ dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
- ❑ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- ❑ dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000;

- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, co. 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Resta, naturalmente, inteso che le agevolazioni spettano solo ai soggetti che godono di un titolo idoneo, quale:

- proprietà;
- nuda proprietà;
- usufrutto;
- uso;
- abitazione/superficie;
- detenzione dell'immobile in base ad un regolare contratto di locazione (anche finanziaria) o di comodato, regolarmente registrato e purché abbia avuto il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

TIPO DI INTERVENTO	AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DELLE SPESE SUL QUALE VERRÀ CALCOLATA LA DETRAZIONE
Isolamento termico sugli involucri	<input type="checkbox"/> € 50.000, per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti; <input type="checkbox"/> € 40.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; <input type="checkbox"/> € 30.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni	<input type="checkbox"/> € 20.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; <input type="checkbox"/> € 15.000 (moltiplicato il numero delle unità immobiliari che comprendono l'edificio), per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti	<input type="checkbox"/> € 30.000
Antisismici	mutabili in relazione all'intervento attuato
OLTRE AGLI INTERVENTI TRAINANTI SOPRA ELENCATI, RIENTRANO NEL SUPERBONUS ANCHE LE SPESE PER INTERVENTI C.D. TRAINATI (COME DI ESEGUITO ELENCATI) REALIZZATI INSIEME AD ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI PRINCIPALI DI ISOLAMENTO TERMICO, DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE O DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ³	

³ Si rileva ancora una volta che gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 danno diritto alla detrazione del 110% a prescindere dalla effettuazione di

TIPO DI INTERVENTO	AMMONTARE COMPLESSIVO MASSIMO DELLE SPESE SUL QUALE VERRÀ CALCOLATA LA DETRAZIONE
Efficientamento energetico	mutabili in relazione all'intervento attuato
Eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).	<input type="checkbox"/> € 96.000
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici	<input type="checkbox"/> € 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale). In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.	<input type="checkbox"/> € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo;
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	mutabili in relazione all'edificio di installazione e al numero di colonnine installate

interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (che costituiscono, appunto, interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati perché:

- gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali i suddetti interventi trainanti sono vietati.
-

ART. 121 D.L. 34/2020 – ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI FISCALI

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione (riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi), l'art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha stabilito che è possibile **optare** per un contributo anticipato sotto forma di **sconto** praticato **dai fornitori** dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

19

ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI FISCALI

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi meglio individuati al paragrafo successivo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di
-

credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto "parziale", pari all'importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di ulteriori e successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

INTERVENTI PER I QUALI È POSSIBILE SCEGLIERE LO SCONTO O LA CESSIONE

La possibilità di utilizzare l'opzione prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio (**ALLEGATO**

N. 4) riguarda tutti i seguenti interventi:

- trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in
-

situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;

- ❑ di recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- ❑ di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- ❑ di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche";
- ❑ di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
- ❑ di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- ❑ di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

COME ESERCITARE L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 121 DECRETO

RILANCIO

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 (**ALLEGATO N. 5**), come modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020 (**ALLEGATO N. 6**), ha definito le modalità di esercizio dell'opzione che deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso appositi intermediari a ciò abilitati.

L'invio dell'istanza deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo relativo all'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

A seguito della presentazione della domanda e della sua ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima effettua una serie di controlli con i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600/1973.

È chiaro che nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione, l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con maggiorazione degli interessi e delle sanzioni.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER PROCEDERE ALL'OPZIONE

Adempimento essenziale ai fini dell'esercizio dell'opzione e che si aggiunge agli altri già previsti per ottenere il superbonus 110%, è la richiesta del visto di conformità dei dati

relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta; tale visto è rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dopo aver verificato la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Oltre al visto di conformità è necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto del superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto:

- ❑ per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- ❑ per gli interventi antisismici, l'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi.

I tecnici che rilasciano le predette asseverazioni ed attestazione devono avere previamente stipulato apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile, che non preveda esclusioni relative alle attività di asseverazione.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA P.M.I.

Il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è uno strumento atto a facilitare imprese e professionisti in difficoltà ad accedere al credito bancario, mediante la concessione di una garanzia (gratuita) pubblica sulle operazioni finanziarie.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Tale fondo, rimodulato preliminarmente, in deroga alla legge 662/96, art. 2, co. 100, lettera a), dall'art. 49 del Decreto legge 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), è stato modificato dall'art. 13 del Decreto legge 08/04/2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) **(ALLEGATO N. 7 – aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legge 25/05/2021, n. 73)**, dalla Legge 30/12/2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) e per ultimo dal Decreto legge 25/05/2021, n. 73⁴.

Tale ultima disposizione normativa, apportando modifiche ai precedenti dettami, ha previsto, all'art. 13, quanto segue:

⁴ È doveroso precisare che l'effettiva entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto legge Sostegni-bis è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

- ❑ estensione temporale per la richiesta di accesso al beneficio fino al 31/12/2021, in luogo all'originaria scadenza fissata al 30/06/2021;
- ❑ ampliamento della durata temporale del finanziamento (per finanziamenti di importo superiore ad € 30.000) fino ad un massimo di 120 mesi (in luogo ai precedenti 72 mesi); tutto ciò previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea. Di tale estensione possono beneficiare anche i soggetti ai quali è stata precedentemente accordata la garanzia;
- ❑ a decorrere dal 1° luglio 2021, i finanziamenti di importo superiore ad € 30.000 possono beneficiare della garanzia all'80%, a fronte della precedente al 90%;
- ❑ a decorrere dal 1° luglio 2021, i finanziamenti di importo massimo pari ad € 30.000 possono beneficiare della garanzia al 90%, a fronte della precedente al 100%.

COME FUNZIONA IL FONDO

Il soggetto richiedente, qualora posseda i requisiti richiesti, deve rivolgersi direttamente all'istituto di credito e, unitamente alla richiesta di finanziamento, deve richiedere che sia acquisita la garanzia diretta. Sarà quindi l'istituto di credito ad occuparsi della domanda.

SOGGETTI GARANTITI

Tale fondo, garantisce, in linea generale, i seguenti soggetti:

- ❑ imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico;
- ❑ persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, ed enti del Terzo settore (limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro).

LE MISURE PREVISTE

Il fondo può concedere le seguenti coperture finanziarie:

1. **100% (90% dall'1.7.2021)** (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
 - a. di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato;
 - b. con durata massima di 15 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione;
2. **90% (80% dall'1.7.2021)** (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie:
 - a. a fronte di liquidità o di investimento;
 - b. con durata massima di 10 anni, previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea;

- c. di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato;
3. **80%** per la garanzia diretta e **90%** per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all'80% del finanziamento) per tutte le operazioni non rientranti nei punti sopra menzionati.

È doveroso sottolineare comunque che, a prescindere dalla garanzia prevista, l'importo massimo garantito per singola impresa non può essere superiore a 5 milioni di euro.

PRESTITI FINO A 30.000 EURO GARANTITI AL 100% DAL FONDO P.M.I.:
NOVITÀ APPORTATE DAL DECRETO LEGGE 25/05/2021, N. 73
GUIDA PRATICA

Tra le misure proposte, quella maggiormente utilizzata dalle piccole e medie imprese resta, in ogni caso, l'agevolazione introdotta dall'art. 13, co. 1, lettera m) del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) (vedasi ALLEGATO N. 7), cioè quella che prevede prestiti fino a 30.000 euro garantiti al 100% (**al 90% dall'1.7.2021**) dal fondo P.M.I.

Tale agevolazione, modificata, *in primis*, dalla Legge di bilancio 2021⁵ (legge n. 178/2020), la quale prevedeva:

- l'aumento della durata massima dei finanziamenti;
- l'ampliamento della platea dei beneficiari;
- la rettifica del metodo di determinazione del tasso di interesse;

è stata "rivista" dal Decreto legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis)⁶. Tale decreto ha previsto, oltre al prolungamento dei termini per aderire al beneficio (dal 30 giugno al 31 dicembre 2021), anche la modifica, dall'1.7.2021, della percentuale di copertura del finanziamento, la quale passerà dal 100% al 90%.

⁵ Tali modifiche, come indicato nella circolare n. 1/2021 di Mediocredito Centrale (mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia) (**ALLEGATO N. 8**), sono già in vigore dal 13 gennaio 2021.

⁶ È doveroso precisare che l'effettiva entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto legge Sostegni-bis è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

In aggiunta, viene ripristinata la possibilità di accesso agli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA ESAMINATA

Tale misura, prevista dall'art. 13, co. 1, lettera m), del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) (vedasi ALLEGATO N. 7), consiste praticamente nella concessione, da parte del Fondo PMI, di una copertura pari al 100% (**90% dall'1.7.2021**), (garanzia diretta/riassicurazione), sui nuovi finanziamenti concessi di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente, a:

1. *“il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività”;*
2. *il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile”.*

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso alla misura:

1. le piccole e medie imprese;
-

2. le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
3. gli **enti del Terzo settore**, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
4. le persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, e nello specifico:

ditte individuali, professionisti/persone fisiche e studi professionali che svolgono una attività di cui ai seguenti codici ATECO:

- | | |
|-----------|-----------|
| • 660000; | • 661950; |
| • 661000; | • 662000; |
| • 661100; | • 662100; |
| • 661200; | • 662200; |
| • 661900; | • 662202; |
| • 661910; | • 662203; |
| • 661920; | • 662204; |
| • 661921; | • 662900; |
| • 661922; | • 662901; |
| • 661930; | • 662909; |
| • 661940; | |

5. le società che presentano i seguenti codici ATECO 2007 (indicati nella circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021):

66.19.20 - Attività di promotori e mediatori finanzia;

- ❑ 66.19.21 - Promotori finanziari;
- ❑ 66.19.22 - Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari;
- ❑ 66.21.00 - Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

DURATA TEMPORALE

La durata temporale massima dei finanziamenti garantiti, come modificata dalla legge di bilancio 2021, è di 15 anni, a fronte dei precedenti 10.

Il rimborso della quota capitale non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

TASSO DI INTERESSE

Il co. 218 della legge di bilancio 2021 ha previsto che il tasso di interesse massimo non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

GARANZIA SACE

La garanzia SACE, unitamente al Fondo di garanzia PMI, è uno strumento atto a supportare le imprese, mediante il rilascio di garanzie a condizioni agevolate (controgarantite dallo Stato) sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito. Tutto ciò al fine di reperire liquidità ed assicurare una continuità alle attività economiche.

EVOLUZIONE NORMATIVA

La garanzia SACE, di cui all'art. 1 del Decreto legge 08/04/2020, n. 23 (c.d. decreto rilancio) **(ALLEGATO N. 9 – aggiornato con le modifiche apportante dal Decreto legge 25/05/2021, n. 73)**, è stata oggetto di evoluzione normativa con la Legge 30/12/2020, n. 178 (c.d. legge di bilancio 2021) e per ultimo con il Decreto legge 25/05/2021, n. 73. La legge di bilancio 2021, ai commi 206 e 208-218, estendeva l'ambito di applicazione della garanzia:

- alle cessioni dei crediti pro soluto;
- ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia

idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) ha esteso i termini di accesso all'agevolazione dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 ed ha previsto la possibilità (previa notifica e autorizzazione della Commissione europea) di prolungare la durata massima del finanziamento a 10 anni.

ITER PER OTTENERE LA GARANZIA

Il soggetto richiedente, qualora possenga i requisiti previsti, deve rivolgersi (entro e non oltre il 30 giugno 2021) direttamente al soggetto finanziatore. Quest'ultimo, a seguito dell'analisi della documentazione e qualora siano rispettati i requisiti previsti per l'accesso, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE.

SACE⁷, in seguito alla valutazione della richiesta, se riscontra l'esito positivo, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.

Infine, quindi, il soggetto finanziatore eroga all'impresa richiedente il finanziamento, coperto dalla garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

⁷ SACE è una società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario.

IMPRESE BENEFICIARIE

Ai sensi del co. 1 dell'art. 1 del Decreto legge 08/04/2020, n. 23, possono godere delle garanzie SACE le imprese di qualsiasi dimensioni; le PMI (piccole e medie imprese) possono accedervi, invece, solamente se hanno totalmente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di garanzia per PMI.

L'impresa beneficiaria, in linea generale, deve:

1. avere sede legale in Italia;
2. non rientrare, al 31/12/2020, nella categoria delle imprese in difficoltà;
3. non avere esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

Inoltre, l'impresa beneficiaria, pur avendo i requisiti di cui sopra, deve assumere l'impegno di:

1. non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
2. gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali;
3. non delocalizzare le produzioni.

LE MISURE PREVISTE

La garanzia SACE, che si sostanzia nell'accordare appunto una garanzia in un finanziamento bancario, varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume del fatturato dell'impresa, e nello specifico:

1. **90%** del finanziamento, per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con un volume di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2. **80%** del finanziamento, per imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e con un volume di fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro;
3. **70%** del finanziamento, per imprese con un volume di fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L'importo del finanziamento garantito non potrà essere superiore al tetto più alto tra il:

- 25% del fatturato in Italia del 2019;
- doppio della spesa salariale per il 2019 o ultimo anno disponibile.

L'importo massimo garantito non può essere comunque superiore a 5 milioni di euro.

Il finanziamento non può avere durata superiore ai 72 mesi (prorogabile, previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea, a 120 mesi), con la possibilità, per i soggetti richiedenti, di usufruire di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento accordato, garantito da SACE, come previsto dal co. 2, lett. n), art. 1, Decreto legge 08/04/2020, n. 23, deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante.

Il finanziamento può inoltre essere destinato, ai sensi del co. 2, lett. n-bis), art. 1, Decreto legge 08/04/2020, n. 23, *"...in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale*

ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria...”.

In aggiunta è da evidenziare che la somma oggetto di garanzia può coprire operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

COSTI DEL FINANZIAMENTO

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal:

1. costo di finanziamento specifico (tasso di interesse incluso margine). Ciò è definito da ciascun soggetto finanziatore;
 2. costo della garanzia, così suddiviso:
 - a. per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
 - b. per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo
-

anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

FONDO DI GARANZIA P.M.I. E GARANZIA SACE A CONFRONTO

	FONDO DI GARANZIA P.M.I.	GARANZIA SACE
SOGGETTI BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI), iscritte al Registro delle Imprese, e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico; <input type="checkbox"/> persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, ed enti del Terzo settore (limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> imprese di qualsiasi dimensione, con l'appunto che le PMI (piccole e medie imprese) possono accedervi solamente se hanno totalmente utilizzato la capacità di accesso al Fondo di garanzia per PMI.
REQUISITI	<p>A differenza della garanzia SACE, sono ammissibili anche i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sono classificati tra le "imprese in difficoltà", se tale classificazione sia comunque successiva al 31/12/2019; <input type="checkbox"/> presentano esposizioni che, prima del 31/01/2020, sono state classificate inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; <input type="checkbox"/> in data successiva al 31/12/2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione; 	<p>Sono ammissibile le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> hanno sede legale in Italia; <input type="checkbox"/> non rientrano, al 31.12.2020, nella categoria delle imprese in difficoltà; <input type="checkbox"/> non hanno esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

	FONDO DI GARANZIA P.M.I.	GARANZIA SACE
PERCENTUALI DI COPERTURA	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 100% (90% dall'1.7.2021) (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> o di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato; o con durata massima di 15 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione; <input type="checkbox"/> 90% (80% dall'1.7.2021) (sia per garanzia diretta sia per riassicurazione) per operazioni finanziarie: <ul style="list-style-type: none"> o a fronte di liquidità o di investimento; o con durata massima di 10 anni, previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea; o di importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato; <input type="checkbox"/> 80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all'80% del finanziamento) per tutte le operazioni non rientranti nei punti sopra menzionati. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 90% del finanziamento, per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con un volume di fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; <input type="checkbox"/> 80% del finanziamento, per imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e con un volume di fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro; <input type="checkbox"/> 70% del finanziamento, per imprese con un volume di fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

FONDO PER LA CULTURA

L'articolo 184 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77/2020, ha istituito il **Fondo per la cultura**.

Tale Fondo è finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

In particolare, ai sensi del decreto interministeriale MiBACT – MEF n. 546 del 27 novembre 2020, in attuazione di quanto previsto già dal Decreto Rilancio, una parte del fondo stesso (20 milioni di euro) è stato destinato, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, al riconoscimento di garanzie e alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

40

DEFINIZIONE NORMATIVA

L'art. 184 del Decreto Legge n. 34/2020 (**ALLEGATO N. 10**) così dispone:

“È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale

materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265'.

Il Fondo per la cultura ha trovato, dunque, la propria disciplina nei seguenti Decreti Ministeriali:

- **Decreto Interministeriale n. 546/2020 (ALLEGATO N. 11)** che ha individuato
"Modalità e condizioni di funzionamento del Fondo per la cultura, di cui all'art. 184 del
-

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- **Decreto Ministeriale n. 572/2020 (ALLEGATO N. 12)** che ha definito “*Modalità di gestione e amministrazione e criteri di funzionamento del fondo di cui all’articolo 184, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”.

DECRETO INTERMINISTERIALE N. 546/2020

Il Decreto Mibact e Mef n. 546 del 27 novembre 2020 (vedasi ALLEGATO N. 11), definendo appunto le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, lo ha inizialmente dotato di 50 milioni di euro per l’anno 2020, così ripartiti:

- A. 30 milioni di euro** per la promozione di investimenti e per il supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- B. 20 milioni di euro** destinati al riconoscimento di garanzie e alla concessione di contributi in conto interessi su Finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEL FONDO PER LA CULTURA (DOTAZIONE DI € 30 MILIONI)

Il Decreto Mibact e Mef n. 546 del 27 novembre 2020, per quanto concerne la dotazione di cui al precedente punto a) (**30 milioni di euro**), prevede la pubblicazione, sul sito del Mibact, di un apposito bando per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui sopra (lett. a).

Tale bando, pubblicato di recente e composto da 15 articoli, fornisce tutte le informazioni utili per la partecipazione, come di seguito sinteticamente analizzate.

Per maggiore completezza si allega (**ALLEGATO N. 12bis**) comunque il bando Mibact.

44

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento è finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa.

SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare la domanda i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovviamente in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Alla luce di ciò, sono considerati soggetti pubblici *“...gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.”*

RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 3 del bando, *“Per la realizzazione di ciascun Intervento può essere riconosciuto un finanziamento sino all'80% (ottanta per cento) dei costi ammissibili previsti e comunque per un ammontare non inferiore a 100 mila euro e non superiore a 1 milione di euro. La rimanente parte, pari ad almeno il 20% (venti per cento), costituisce il cofinanziamento obbligatorio che deve essere garantito dal Soggetto proponente, in forma singola o associata. L'Intervento presentato non dovrà prevedere attività già finanziate ad altro titolo dal Ministero della Cultura”*.

45

È doveroso precisare che le domande saranno finanziate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili riguardano i costi per interventi relativi alla realizzazione di lavori (opere e impiantistica) e/o acquisto di beni strumentali e/o servizi al fine della tutela,

conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e del patrimonio demoetnoantropologico ed immateriale.

Sono inoltre ammissibili, a patto che associate alle spese di cui sopra, le seguenti spese accessorie:

nel caso di realizzazione di lavori (opere e impiantistica) e acquisto di beni strumentali:

- indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi,
- concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
- imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
- allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza;
- spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
- incentivi ex art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016;

nel caso di acquisto di servizi:

- servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'Intervento (a solo titolo esemplificativo: schedatura digitale di patrimoni frammentari, restauro di beni culturali e/o collezioni appartenenti al patrimonio culturale materiale, demoetnoantropologico ed immateriale, attività di catalogazione e inventariazione, servizi di divulgazione e valorizzazione);

Sono ammissibili, invece, a prescindere dalla tipologia dell'Intervento i seguenti costi:

- spese per pubblicità del bando di gara, commissioni;
- IVA ed oneri contributivi obbligatori;
- spese per commissioni giudicatrici;
- spese per consulenze specialistiche;
- spese per comunicazione;
- spese sostenute per la realizzazione di iniziative su piattaforme telematiche, in
- conseguenza delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

47

La domanda, comprensiva degli allegati previsti dal bando, dovrà essere presentata, mediante l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A, entro e non oltre le 13:59 del 31/08/2021.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domanda presentate saranno valutate da un'apposita Commissione tecnica.

La Commissione predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti elementi:

- stato di avanzamento della progettazione, nel caso di interventi riguardanti lavori;
-

- ❑ incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento;
- ❑ percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati.

“...la Commissione provvede alla integrazione di punteggi della graduatoria di cui alla lettera

a) con quelli derivanti dalla valutazione dei seguenti ulteriori elementi: d) miglior sviluppo dell'idea progettuale: qualità e innovatività della proposta dal punto di vista delle caratteristiche e della rilevanza culturale, con particolare riferimento alla fruizione digitale del patrimonio artistico e culturale, degli impatti che la proposta ambisce a produrre a livello territoriale integrando le dimensioni culturali, sociali, ambientali ed, economiche; nel caso degli interventi di conservazione e restauro, si terrà conto, della qualità tecnica dell'Intervento inteso come valutazione della completezza e dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, nonché del grado di dettaglio e dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare (fino a 35 punti); e) struttura dell'Intervento: caratteristiche ed elementi che caratterizzano l'Intervento; coerenza con le finalità dell'Intervento e con l'ambito del patrimonio culturale corrispondente; orizzonte temporale sul quale l'Intervento si delinea (fino a 25 punti); f) entità degli investimenti economici: sostenibilità e congruità economica dell'Intervento; (fino a 10 punti); g) fattibilità e concretezza: attitudine dell'Intervento ad autosostenersi negli anni successivi (fino a 10 punti).

I punteggi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 4 sono attribuiti in forma automatica in base alle informazioni indicate nella domanda di finanziamento. Per i criteri indicati alle lettere d), e), f), g) del comma 4 la Commissione attribuisce i punteggi in

centesimi fino ad un massimo di 100 punti complessivi e stila la relativa graduatoria finale.

In caso di eventuali ex aequo, la Commissione darà priorità agli interventi che presentano un miglior sviluppo dell'idea progettuale, avendo ottenuto un punteggio più elevato in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo. Allo scopo di garantire un contributo percentualmente più elevato rispetto all'importo complessivo richiesto, in caso di ulteriore parità, hanno la priorità gli Interventi di importo complessivo inferiore.

La domanda si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora non consegua il punteggio minimo di 51 punti..."

EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse saranno così erogate:

49

- “a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio di cui all'articolo 6, comma 3, verrà erogato un primo acconto pari al 20 per cento, calcolato sull'importo complessivo del finanziamento concesso;*
 - a seguito del caricamento nell'Applicazione del contratto concluso dal Proponente per l'Attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), verrà generata tramite l'Applicazione la richiesta di erogazione del secondo acconto pari al 50 per cento del costo dell'importo del contratto pertinente all'Attività, avuto riguardo della percentuale del cofinanziamento richiesto;*
-

- *a seguito della trasmissione tramite l'Applicazione della rendicontazione di cui al successivo articolo 9, verrà generata tramite l'Applicazione la richiesta di erogazione del saldo. Il saldo verrà calcolato come differenza tra l'importo spettante in base alle spese ammissibili rendicontate, avuto riguardo della percentuale del cofinanziamento richiesto, e quanto già erogato con il primo e il secondo acconto.”*

DECRETO MINISTERIALE N. 572/2020

Il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 572 del 9 dicembre 2020 (vedasi ALLEGATO N. 12) ha definito le modalità con cui i soggetti pubblici o privati che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, possono accedere al fondo previsto dall'art. **184, comma 4** del Decreto Rilancio.

In particolare, i 20 milioni di euro di cui al precedente punto b) sono stati destinati, come prima accennato, al riconoscimento di garanzie e alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno.

Il fondo di 20 milioni di euro è suddiviso in due comparti:

1. **COMPARTO GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE:** è il comparto del Fondo destinato alla concessione di garanzia sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per interventi ammissibili, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, così stanziata dal Decreto Mibact-Mef n. 546/2020;
2. **COMPARTO CONTRIBUTI INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE:** è il comparto del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altri istituti bancari per interventi ammissibili, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro così stanziata dal Decreto Mibact-Mef n. 546/2020.

COMPARTO GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE

MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI

Si tratta di una garanzia relativa a finanziamenti concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo (o da altro istituto bancario) per tutti quegli interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, che vengono effettuati nel territorio nazionale.

La garanzia non può eccedere l'80% dell'ammontare del finanziamento concesso⁸; pertanto, la quota rimanente può essere assistita da altra garanzia reale o personale.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relativi allo stesso. Sono, di converso, esclusi gli enti territoriali.

IMPORTO MASSIMO GARANTITO

L'importo garantito non può essere superiore a 2,5 milioni di euro. Tale fondo, a fronte di interventi ammissibili finanziati con mutui a medio/lungo termine, può garantire un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi (eventualmente prorogabile) e un periodo di ammortamento massimo di 20 anni.

52

ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I soggetti ammissibili, qualora in possesso dei requisiti stabiliti per tale misura, come puntualmente desumibili dal "*Regolamento sulle modalità di gestione del comparto di garanzia del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*" e dalla documentazione pubblicata nel sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo (**ALLEGATO N. 13**), per usufruire della garanzia, devono rivolgersi al Credito Sportivo (o ad altra banca finanziatrice convenzionata). Sarà quindi l'istituto a cui ci si rivolge ad inviare

⁸ Tale garanzia può arrivare al 100% qualora gli interventi siano di elevato valore sociale e/o culturale.

la domanda, con la relativa documentazione, al Comparto di Garanzia; esse saranno vagliate poi dal Comitato per la Gestione dei Fondi (di recente istituzione) che verificherà:

- i requisiti soggettivi dei beneficiari finali;
- le caratteristiche e la regolarità dei progetti relativi agli interventi ammissibili;
- l'ammissibilità della Garanzia richiesta.

EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI DAL COMPARTO DI GARANZIA

Gli importi dei finanziamenti ammessi alla Garanzia dovranno essere erogati ai beneficiari entro il termine di 12 mesi dalla delibera di ammissione al Comparto, derogabili dal Comitato con apposita motivazione.

53

COSTI DELLA GARANZIA

Il costo è composto da un premio:

- per spese di istruttoria, pari ad € 150,00;
- di garanzia annuo, pari allo 0,25% o allo 0,35%, qualora il finanziamento sia garantito esclusivamente dal Fondo.

I soggetti interessati, per maggiori informazioni, potranno monitorare il sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo, al seguente link: <https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/>

COMPARTO CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE

MISURA PREVISTA ED INTERVENTI AMMISSIBILI

Si tratta di un contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo (o da altro istituto bancario) per tutti quegli interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, che vengono effettuati nel territorio nazionale.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relative allo stesso.

54

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Come desumibile dall'art. 4 del "*regolamento sulle modalità di gestione del comparto di garanzia del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34*", "...Il "contributo" viene calcolato sul valore più basso tra l'importo mutuato e l'importo ammesso a "contributo". L'importo complessivo del "contributo" viene quantificato come differenza tra le rate del mutuo calcolate al tasso lordo e le rate calcolate ad un tasso al netto della percentuale di "contributo" assegnata. Il "contributo" così quantificato sarà distribuito, per

tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, in quote annuali di eguale importo. La quota annuale di "contributo", suddivisa per il numero delle rate di mutuo scadenti nell'anno, sarà detratta da ciascuna rata. Nel caso di "contributo" destinato al totale abbattimento della quota interessi di mutui con piano di ammortamento all'italiana (quota capitale costante e quota interessi decrescente) il "contributo" sarà decrescente e pari alla quota interessi risultante dal piano d'ammortamento del mutuo. In nessun caso l'ammontare complessivo del "contributo" potrà essere superiore all'ammontare complessivo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo. Il Piano operativo dei contributi e/o gli Avvisi pubblici relativi a specifiche iniziative e/o la specifica regolamentazione per l'accesso alle sezioni dedicate costituite dagli Enti apportanti potranno stabilire gli specifici criteri per il calcolo e la misura del "contributo" per ciascuna tipologia di intervento e/o beneficiario.

Per i mutui concessi da Soggetto finanziatore diverso da "ICS" il "contributo" viene calcolato e concesso al tasso di interesse più basso tra quello praticato dall'"Istituto" per operazioni analoghe, al momento della concessione del "contributo", e quello praticato dal Soggetto finanziatore, risultante dal piano definitivo di rimborso del Finanziamento erogato...."

ITER E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I soggetti ammissibili, qualora in possesso dei requisiti stabiliti per tale misura, come puntualmente desumibili dal "Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 24" e dalla documentazione pubblicata nel sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo

(**ALLEGATO N. 14**), per usufruire del contributo in conto interessi, devono rivolgersi al Credito Sportivo (o ad altra banca finanziatrice convenzionata). Sarà quindi l'istituto di credito individuato ad inviare la domanda, con la relativa documentazione, al Comparto per la concessione dei contributi in conto interesse; esse saranno vagliate poi da un'apposita commissione tecnica.

Si precisa che i contributi in conto interessi possono essere richiesti dai soggetti beneficiari al soggetto finanziatore entro la data di concessione del relativo finanziamento.

Tali contributi, ottenuti a seguito di apposita istruttoria sulla concessione del relativo finanziamento, non possono eccedere la quota risultante dal piano definitivo di rimborso del finanziamento ammesso al Comparto contributi in conto interessi.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

I contributi vengono erogati direttamente e a favore dei soggetti beneficiari alla scadenza di ogni rata d'ammortamento o, diversamente, con altra periodicità stabilita dal Comitato di gestione dei fondi.

Per i soggetti diversi dagli Enti territoriali (i quali ultimi pure, diversamente da quanto accade per il Fondo Garanzia, possono accedere al Fondo contributi in conto interessi) la corresponsione del contributo avviene alla scadenza di ogni rata di ammortamento o,

diversamente, con altra periodicità stabilita dal Comitato di gestione dei fondi, solo a seguito di:

- dimostrazione del completamento delle opere o degli interventi;
- presentazione delle necessarie autorizzazione e verifica della conformità delle opere o degli interventi realizzati al progetto approvato.

Se viene ridotto l'importo del mutuo o se viene accertata una spesa minore, sarà conseguentemente ridotto anche il contributo concesso.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, cessa anche l'erogazione del contributo relativo.

I soggetti interessati, per maggiori informazioni, potranno monitorare il sito internet dell'Istituto per il Credito Sportivo, al seguente link: <https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/>.

FONDO PER LA CULTURA art. 184 D.L. 34/2020		
DOTAZIONE INZIALE: 50 milioni di euro		
30 milioni euro	20 milioni di euro	
Promozione di investimenti e supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale	10 milioni di euro: destinati alla concessione di garanzia sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per interventi ammissibili	10 milioni di euro: destinati alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altri istituti bancari per interventi ammissibili
https://www.beniculturali.it/comunicato/fondocultura	https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/	

FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI

Un'ulteriore misura a sostegno del settore della cultura, gravemente provato dalla crisi epidemiologica in atto, è stata introdotta dall'art. 183, co. 2, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, che ha istituito il c.d. "***Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali***".

Si tratta di un Fondo destinato al sostegno dei musei e degli altri luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro; il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

L'art. 65, co. 2, del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, ha previsto l'incremento del fondo di 20 milioni per l'anno 2021.

Con il Decreto del Ministro della Cultura 30/06/2021, n. 228, una quota, pari ad € 50 milioni per l'anno 2021, del suddetto Fondo è stata destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali.

DEFINIZIONE NORMATIVA

Nello specifico, così dispone l'art. 183, co. 2, del Decreto Rilancio suindicato (**ALLEGATO N. 15**), nella sua versione aggiornata:

*“Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'**articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19”.*

MISURE ADOTTATE

Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, oggetto di numerosi incrementi di disponibilità al fondo iniziale, mediante i decreti attuativi è stato destinato alle seguenti misure:

- sostegno del libro e della filiera dell'editoria (DM 267 del 4 giugno 2020);
- tax credit librerie (DM 268 del 4 giugno 2020);
- sostegno ai musei civici, ai musei diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se di appartenenza pubblica, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio⁹ (DM 297 del 26 giugno 2020; DM 448 del 7 ottobre 2020; DM 517 del 13 novembre 2020; DM 568 del 7 dicembre 2020);
- sostegno dei piccoli editori (DM 364 del 30 luglio 2020; DM 481 del 26 ottobre 2020; DM 547 del 1° dicembre 2020);
- ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero (DM 371 del 3 agosto 2020);
- ristoro delle perdite subite dagli operatori per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno una mostra d'arte in Italia o all'estero (DM 372 del 3 agosto 2020; DM 468 del 19 ottobre 2020; DM 485

⁹ La quota del fondo, pari ad € 50 milioni veniva ripartita, ai soggetti richiedenti, in misura proporzionale ai minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo dal 1° marzo 2019 al 31 maggio 2019.

- del 29 ottobre 2020; DM 521 del 16 novembre 2020; DM 527 del 18 novembre 2020; DM 568 del 7 dicembre 2020; DM 19 del 7 gennaio 2021; DM 134 del 26 marzo 2021);
- ❑ ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di almeno uno spettacolo programmato in Italia (DM 394 del 10 agosto 2020;
 - ❑ sostegno dei traduttori editoriali (DM 461 del 14 ottobre 2020; DM 562 del 4 dicembre 2020);
 - ❑ sostegno all'editoria specializzata nell'arte e nel turismo e sostegno dei soggetti che forniscono servizi guida, audioguida o didattica agli istituti e ai luoghi della cultura (DM 533 del 24 novembre 2020);
 - ❑ sostegno agli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per perdite subite (DM 43 del 19 gennaio 2021).

A ben vedere, dunque, il Fondo in parola, abbondantemente incrementato di volta in volta, è stato oggetto di molteplici misure in favore delle imprese e delle istituzioni culturali, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

È risultato opportuno elencare tutte le misure concesse in tal senso (seppur, ad oggi, i termini di presentazione delle domande risultino scaduti), poiché, considerati gli incrementi al fondo anche per il 2021 (come previsto dal Decreto Legge 25/05/2021, n. 73) e i frequenti riparti succeduti nel tempo, potrebbero essere oggetto di ulteriori riparti, riaprendo quindi i termini di presentazione delle domande di accesso.

**SOSTEGNO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA NON STATALI
(DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA 30/06/2021, N. 228)**

Il Decreto del Ministro della Cultura 30/06/2021, n. 228 (**ALLEGATO N. 15bis**), ha destinato 50 milioni di euro del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali ai musei civici, diocesani e agli altri musei e luoghi della cultura non statali con personalità giuridica o, se pubblici, comunque dotati di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.

Si precisa che, al fine di poter usufruire di tali risorse, è necessario attendere l'avviso con le modalità e le scadenze per le presentazioni delle domande di contributo, che verrà pubblicato sul sito della Direzione generale musei.

RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse, come previsto dall'art. 2 del Decreto sopra citato, "*...sono ripartite tra i soggetti richiedenti in misura proporzionale ai minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 rispetto al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra gli introiti del 2019 e quelli del 2021 nel periodo considerato*".

ITER PER L'OTTENIMENTO DELLE RISORSE

I soggetti richiedenti, di seguito alla pubblicazione dell'avviso, presentano, in via telematica ed entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del bando¹⁰, l'apposita istanza predisposta dalla Direzione generale Musei.

¹⁰ Si precisa che, a tutt'oggi, il bando non è ancora stato pubblicato. Alla luce di ciò, sarà cura degli autori del presente elaborato comunicare l'avvenuta pubblicazione.

FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI

Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) la quale in particolare, all'art. 1, co. 359, ha dotato detto fondo di 2 milioni di euro a partire dall'anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

EVOLUZIONE NORMATIVA

65

Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei è stato istituito dall'art. 1, co. 359 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) (**ALLEGATO N. 16**) che, nello specifico, così prevede:

«Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

In attuazione è intervenuto il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 451/2020 (**ALLEGATO N. 17**) che, ripartendo il Fondo, lo ha destinato ai musei regionali,

provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit, che non sono stati destinatari, nell'ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali.

A tale Decreto Ministeriale, la Direzione Generale Musei ha fatto seguire l'avviso pubblico n. 992 del 23/12/2020 (**ALLEGATO N. 18**) che ha stabilito modalità e termini di partecipazione per la ripartizione del Fondo.

Più di recente, poi, la Legge n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) (**ALLEGATO N. 19**) ha previsto, all'articolo 1 co. 578, che *“il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning)”*.

66

È, pertanto, intervenuto il nuovo Decreto Ministeriale n. 62 del 28/01/2021 (**ALLEGATO N. 20**) che, modificando il precedente Decreto n. 451/2020 e in attuazione della Legge bilancio 2021, ha ripartito il milione di euro già previsto tra i soggetti beneficiari in parti uguali e comunque in misura non superiore a € 10.000 ciascuno.

A seguito dell'emanazione del Decreto del gennaio 2021, la Direzione Generale Musei ha di recente pubblicato l'avviso n. 146 del 25/02/2021 (**ALLEGATO N. 21**) che ha riaperto la procedura indetta con il precedente avviso n. 992 del 23/12/2020 per consentire ai soggetti legittimati di presentare domanda di assegnazione delle risorse di cui all'incremento del Fondo nella misura di un milione di euro per l'anno 2021, disposto dall'art. 1, co. 578 della Legge n. 178/2020.

Ad oggi, però, i termini per la presentazione delle domande sono già decorsi ma potrebbero, in futuro, essere riaperti a seguito di eventuali nuovi incrementi del Fondo in questione.

Per completezza espositiva e con l'auspicio di nuovi interventi legislativi che incrementino la dotazione del Fondo, si riportano, di seguito, le principali modalità di accesso al Fondo e i relativi soggetti beneficiari, il tutto prendendo in esame l'ultimo avviso pubblico emanato in materia dalla Direzione Generale Musei (Avviso pubblico n. 146 del 25/02/2021).

NOZIONE DI PICCOLO MUSEO

Ai sensi del D.M. n. 451/2020 per "*piccolo museo*" si intende una struttura permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, cataloga, tutela, promuove, comunica, espone e rende fruibile il patrimonio materiale e immateriale, facendo ricerca e divulgazione culturale e offrendo esperienze di educazione e intrattenimento, avente entrate non superiori a € 20.000 detratte le entrate annuali destinate alle spese per il personale.

67

SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti legittimati a proporre la domanda erano (quindi si presume che in futuro potrebbe trattarsi dei medesimi soggetti):

- musei regionali;
 - musei provinciali;
 - musei civici;
-

- musei privati;

tutti gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit e che non fossero stati destinatari, nell'ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali e che rientrino nella nozione di "piccolo museo" come prima definita.

Secondo il suddetto avviso pubblico, per partecipare alla ripartizione del Fondo, era necessario predisporre uno specifico progetto riguardante la digitalizzazione del patrimonio, nonché la progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica.

Ulteriori requisiti dei soggetti, necessari ed indispensabili, per la partecipazione alla procedura erano:

- “avere sede in Italia;*
- avere adottato uno statuto o regolamento, con atto pubblico o privato, in cui risulti l'istituzione dell'ente, la sua organizzazione e la sua missione;*
- utilizzare modalità di gestione che offrono esperienze originali, esprimendo un forte legame con il territorio e la comunità locale in cui il museo ha sede, testimoniato dalla specificità della collezione, dalle tematiche approfondite dal museo, dal contributo attivo della comunità locale nello sviluppo del museo e dalla collaborazione progettuale con gli istituti scolastici e altre istituzioni culturali locali;*
- garantire l'apertura al pubblico almeno 24 ore settimanali;*
- aver svolto negli ultimi due anni almeno cinque iniziative rivolte alla comunità locale e al territorio nel quale operano;*

- ❑ *aver creato almeno una pagina social di comunicazione e promozione del museo e del territorio”.*

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovevano essere presentate entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma online della Direzione Generale Musei.

Tali termini sono, quindi, decorsi, il 12 marzo 2021.

Ci si auspica, come prima accennato, che il Fondo venga incrementato da prossimi interventi legislativi imminenti, al fine di garantire ad altre strutture di poter accedere ai contributi dallo stesso di volta in volta previsti.

SOSPENSIONE N. 2 RATE SEMESTRALI MUTUI CONCESSI AI PROPRIETARI DELLE VILLE

L'IRVV, in linea con l'art. 19, Legge Regionale n. 63/79, ha concesso la possibilità di sospensione di n. 2 rate semestrali dei mutui concessi ai proprietari delle ville.

Alla luce di ciò, i soggetti in possesso dei requisiti esplicitamente riportati nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRVV n. 18 del 09/04/2021, possono presentare le richieste di sospensione totale di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento.

70

ANNO 2020

L'Istituto Regionale Ville Venete, concedendo, ai sensi dell'art. 20, L.R. 24/08/1979, n. 63, su richiesta dei proprietari delle Ville Venete, *“mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso istituti bancari”*, è giunto in soccorso dei proprietari delle ville che hanno contratto tali mutui. Tutto ciò, prevedendo (come da provvedimento n. 13/2020 del proprio Consiglio di Amministrazione) di:

- ❑ *“accogliere le richieste di dilazione o sospensione di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere, dal mese di febbraio 2020 per un anno, a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata “a sofferenza” da parte dell’Istituto di Credito;*
- ❑ *incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall’IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dal mese di febbraio 2020, alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020;*
- ❑ *autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), dal mese di febbraio 2020, di n. 2 rate semestrali de piano di ammortamento e dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020, la cui posizione non sia stata dichiarata “a sofferenza” da parte dell’Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti”.*

ANNO 2021

La misura sopra riportata è stata prorogata dall’IRVV anche per il 2021. Tutto ciò, in considerazione dell’art. 19, della Legge Regionale 63/79, il quale recita testualmente che “// Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio”.

Anche la Regione Veneto si è prodigata in soccorso in tal senso, prevedendo (giusta Legge Regionale n. 3 del 10/02/2021), mediante la modifica dell'art. 19 della Legge Regionale 63/79, che le dilazioni di pagamento sono ora concesse senza l'applicazione di interessi.

Alla luce di ciò, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 09/04/2021

(**ALLEGATO N. 22**), l'IRVV ha previsto di:

- ❑ *“accogliere le richieste di dilazione o sospensione di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti in essere, dalla data di adozione del presente provvedimento, per un anno, che dovranno necessariamente pervenire in modo esplicito dai mutuatari a condizione che la loro posizione non sia stata dichiarata “a sofferenza” da parte dell’Istituto di Credito;*
- ❑ *incaricare gli Istituti di Credito gestori dei finanziamenti concessi dall’IRVV a procedere alla sospensione delle n. 2 rate semestrali a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, alle imprese medie, piccole e micro, previa verifica delle condizioni di cui al D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020;*
- ❑ *autorizzare la dilazione di un anno con sospensione totale (quota capitale e quota interessi), dalla data di adozione del presente provvedimento, di n. 2 rate semestrali del piano di ammortamento dei finanziamenti concessi ai mutuatari, non rientranti nella casistica di cui al D.L. 18/2020, la cui posizione non sia stata dichiarata “a sofferenza” da parte dell’Istituto di Credito il quale sarà tenuto alla verifica del possesso dei requisiti”.*

Per usufruire di tale sospensione, il soggetto interessato deve compilare il modulo predisposto dall'IRVV (**ALLEGATO N. 23**) e pubblicato nel proprio sito.

Inoltre, sempre in tale provvedimento, viene previsto che, ai sensi della Legge Regionale n. 3/2021 e quindi in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 della Legge Regionale 24 agosto 1979, n. 63, le **dilazioni di pagamento** (di cui sopra) sono **concesse senza l'applicazione di interessi**.

In tal senso, considerato che il Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge della Regione Veneto n. 3/2021 (recante quindi che le dilazioni di pagamento concesse dall'IRVV sono esentate dall'applicazione di interessi), l'IRVV ha previsto che, qualora il provvedimento non trovi applicazione, gli interessi maturati durante la sospensione saranno imputati alla prima rata semestrale successiva alla ripresa dell'ammortamento.

MORATORIA PER LE P.M.I.

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73 ha previsto la proroga, al 31/12/2021, della moratoria per le piccole e medie imprese.

Tale proroga, non automatica, è accordata alle imprese già ammesse al suddetto beneficio ed a patto che ne diano esplicita comunicazione entro e non oltre il 15/06/2021.

EVOLUZIONE NORMATIVA

L'art. 56, co. 2, del Decreto legge 17/03/2020, n. 18 e s.m.i. (**ALLEGATO N. 24**), prevedeva, per le piccole e medie imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito fino al 30/06/2021.

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, con l'introduzione dell'art. 16 (**ALLEGATO N. 25**), concede una proroga, al 31/12/2021, del termine della moratoria sui prestiti bancari.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono richiedere tale sospensione esclusivamente le imprese che ne abbiano fatto precedentemente richiesta e che ne abbiano quindi già usufruito.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Di converso a quanto previsto per le proroghe precedenti (dal Decreto Cura Italia alla Finanziaria 2021), l'art. 16 del Decreto legge 25/05/2021, n. 73, statuisce che, per usufruire della proroga, è imprescindibile inviare un'apposita **comunicazione** all'istituto finanziario erogatore, entro e non oltre il **15/06/2021**¹¹.

La novità del Decreto c.d. Sostegni bis riguarda la **sospensione** della sola **quota capitale**.

Alla luce di ciò, dal primo luglio si dovranno **rimborsare** gli **interessi**.

¹¹ Alla luce di ciò, le imprese che non ne fanno richiesta, si vedranno automaticamente escluse da tale beneficio.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

La legge 21/05/2021, n. 69, recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 22/03/2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), ha previsto, mediante l'introduzione dell'art. 6 sexies, l'esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria.

L'agevolazione è limitata agli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che:

- in tali immobili i soggetti passivi proprietari esercitino le attività di cui siano anche titolari;
- i soggetti passivi (di cui sopra) rispettino i requisiti per l'accesso ai contributi a fondo perduto (previsti dal c.d. Decreto Sostegni).

DEFINIZIONE NORMATIVA

L'art. 6-sexies, Decreto Legge n. 22/03/2021, n. 41 (**ALLEGATO N. 26**), così come modificato dalla Legge 21/05/2021, n. 69, statuisce testualmente che *“In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021*

non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori...".

SOGGETTI BENEFICIARI

L'esenzione IMU, con la cancellazione dell'acconto 2021 (misura confluita nella legge di conversione del c.d. Decreto Sostegni) si applica agli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che:

- in tali immobili i soggetti passivi proprietari esercitino le attività di cui siano anche titolari;
- tali soggetti passivi rispettino i requisiti per l'accesso ai contributi a fondo perduto (previsti dal c.d. Decreto Sostegni).

I requisiti per l'accesso ai contributi a fondo perduto (art. 1, Decreto legge 22/03/2021, n.

41 - **ALLEGATO N. 27**) erano i seguenti:

- svolgere attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario;
- essere titolari di partita IVA, attiva al 23/03/2021;

- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
- aver avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019¹².

Di converso, non potevano avere accesso al contributo le seguenti categorie:

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

¹² Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1, DECRETO LEGGE 25/05/2021, N. 73)

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, all'art. 1, assegna nuovi contributi a fondo perduto agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La misura si articola su tre componenti, e nello specifico:

- contributo a fondo perduto per le partite IVA, con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato, di almeno il 30%, tra il 2019 e il 2020 (riconferma del precedente contributo stabilito dal c.d. Decreto Sostegni);
- contributo a fondo perduto per le partite IVA che abbiano subito un calo medio mensile del fatturato, di almeno il 30%, tra il periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ed il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021¹³;
- contributo a fondo perduto per le partite IVA, assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio registrato tra il 2019 ed il 2020; tale sussidio terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021 ed è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

¹³ Tale contributo risulta alternativo a quello sopra elencato.

DEFINIZIONE NORMATIVA

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, all'art. 1 (**ALLEGATO N. 28**), contempla tre tipologie di sostegno in favore dei soggetti che producono reddito agrario o che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, ovvero:

1. la riconferma della misura prevista dal c.d. Decreto Sostegni, e cioè l'erogazione automatica, nella misura del 100% del contributo precedentemente riconosciuto, a patto che il soggetto beneficiario non abbia indebitamente percepito o non abbia restituito il contributo;
2. un contributo da erogare a coloro i quali abbiano registrato, un calo medio mensile del fatturato, di almeno il 30%, tra il periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ed il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021. Per tale contributo vi sono differenti modalità di calcolo in relazione al soggetto beneficiario (se ha o meno già usufruito del contributo di cui al punto 1);
3. un sussidio da riconoscere nei confronti degli operatori economici (di cui sopra), che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio nel 2020 rispetto al 2019. Tale sussidio terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021 ed è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

SOGGETTI AMMISSIBILI

I contributi sono concessi in favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

ITER PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI

1. RICONFERMA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL C.D. DECRETO SOSTEGNI

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, prevede, al co. 1, la riconferma del contributo previsto dal Decreto legge 41/2021, c.d. Decreto Sostegni. Tale contributo verrà erogato automaticamente, nella misura del 100% di quanto già precedentemente riconosciuto, a patto che il soggetto beneficiario non abbia indebitamente percepito o non abbia restituito il contributo.

2. CONTRIBUTO DA EROGARE A COLORO I QUALI ABBIANO REGISTRATO, UN CALO MEDIO MENSILE DEL FATTURATO, DI ALMENO IL 30%, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE 2020 E IL 31 MARZO 2021

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, prevede, al co. 5, un contributo erogabile ai soggetti abbiano registrato un calo medio mensile del fatturato, di almeno il 30%, tra il periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ed il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021. A tale beneficio possono accedere: sia i soggetti che non abbiano usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. Decreto Sostegni; sia i soggetti che abbiano già fruito del contributo a fondo

perduto previsto dal c.d. Decreto Sostegni, esclusivamente per il riconoscimento dell'eventuale maggior valore rispetto a quanto già percepito.

Per maggiore chiarezza si affrontano le due ipotesi, distinguendo quindi tra “vecchi” e “nuovi” beneficiari:

vecchi beneficiari

I soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all'art. 1, del decreto Sostegni, possono, in alternativa al contributo di cui al comma 1, richiedere un nuovo contributo a fondo perduto.

Tale contributo spetta *“a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”*. Il contributo in oggetto viene quindi calcolato su periodi differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 1 del c.d. Decreto Sostegni.

Per fruire del suddetto contributo, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate **entro e non oltre il 02/09/2021**.

Il co. 5, art. 1, del Decreto Legge 25/05/2021, n. 73, prevede che tale contributo, pur essendo alternativo a quello del co. 1, è in qualche modo ad esso complementare per i seguenti motivi:

- ❑ *“i soggetti che abbiano beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo in parola, se superiore al*

primo. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere;

- se dall'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello precedentemente spettante, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa".*

Per tali soggetti, già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. Decreto Sostegni, il contributo in oggetto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale (di seguito riportata) alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

83

La percentuale sarà del:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
 - 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
-

nuovi beneficiari

I soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, di cui all'art. 1, del decreto Sostegni, possono richiedere il sussidio previsto dall'art. 1, co. 5, del Decreto legge 25/05/2021, n. 73, ovviamente se rientranti tra i soggetti ammissibili ed a patto che abbiano registrato, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, il calo di almeno il 30% del fatturato tra il 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 ed il 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021.

Per fruire del suddetto contributo, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate **entro e non oltre il 02/09/2021**.

Tale contributo è fissato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale (sotto riportata) alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

La percentuale applicabile sarà del:


- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;

- ❑ 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
- ❑ 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

3. CONTRIBUTO DA RICONOSCERE A COLORI I QUALI ABBIAMO REGISTRATO UN PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO ECONOMICO NEL 2020 RISPETTO AL 2021

Il Decreto legge 25/05/2021, n. 73, prevede, al co. 16, un contributo erogabile ai soggetti abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio al 31/12/2020 rispetto a quello al 31/12/2019.

Tale sussidio terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021 ed è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.



FONDO PER IL RESTAURO E PER GLI ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

La Legge 23/07/2021, n. 106, recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), ha previsto, mediante l'introduzione dell'art. 65 bis, la nascita di un credito d'imposta per gli interventi di restauro sugli immobili di interesse storico e artistico.

Tale misura, **limitata agli immobili non utilizzati nell'esercizio di impresa**, consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 % delle suddette spese e dei sopraindicati lavori, fino ad un importo massimo complessivo di € 100.000,00 (centomila) del citato credito.

87

DEFINIZIONE NORMATIVA

L'art. 65 bis, Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (**ALLEGATO N. 29**), così come modificato dalla Legge 23/07/2021, n. 106, statuisce testualmente che "*Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi*

sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto)).

MISURA ADOTTATA

Si tratta del riconoscimento di un **credito d'imposta** per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la **manutenzione**, la **protezione** o il **restauro di immobili di interesse storico ed artistico** non utilizzati nell'esercizio di impresa, in misura pari al **50 %** delle suddette spese sostenute per i sopraindicati lavori, fino ad un importo massimo complessivo di **€ 100.000** del citato credito.

Si precisa comunque che, al fine avere poter usufruire di tale agevolazione, sarà necessario attendere l'emanazione del decreto attuativo del Ministero della cultura, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, che andrà a stabilire i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse¹⁴.

SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti che possono usufruire del credito d'imposta in questione sono le persone fisiche che detengono, a qualsiasi titolo ed al di fuori dell'esercizio di impresa, gli immobili di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

UTILIZZO O CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO

Il **credito d'imposta**, riconosciuto nella misura massima del 50%, per un importo massimo di € 100.000, può essere utilizzato a decorrere dal riconoscimento dello stesso e **non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico**.

Tale credito, in luogo all'utilizzo in compensazione, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

¹⁴ Si precisa che, a tutt'oggi, il Decreto non è ancora stato emanato. Alla luce di ciò, sarà cura degli autori del presente elaborato comunicare l'avvenuta pubblicazione.

RISTORI ALLE CATEGORIE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 (REGIONE VENETO – UNIONCAMERE)

La Deliberazione della Giunta Regionale (Veneto) 15/06/2021, n. 776, mediante l'approvazione dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unioncamere, ha assegnato ristori alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Di conseguenza, con la pubblicazione del bando "filiera cultura e sport", sono stati delineati tutti i requisiti di accesso a tale contributo.

91

DEFINIZIONE NORMATIVA

La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 15/06/2021, n. 776, avente ad oggetto "*Ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in attuazione dell'art. 27 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute, e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" e della deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 14 maggio 2019'* (**ALLEGATO N. 30**) ed il conseguente "*bando per la concessione di ristori ad alcune categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, in*

attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 14 maggio 2019" (**ALLEGATO N. 31**), prevede un contributo a fondo perduto nei confronti delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.

MISURA ADOTTATA

L'agevolazione in questione si sostanzia in un **contributo a fondo perduto**, a sostegno della liquidità, il cui ammontare sarà determinato ripartendo la dotazione finanziaria (€ 6.000.000) per il numero di domande ammissibili.

SOGGETTI AMMISSIBILI

92

I contributi sono concessi in favore dei seguenti soggetti:

1. **iscritti unicamente al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)¹⁵;**

¹⁵ Sono iscritti al Repertorio Economico Amministrativo:

- tutti i soggetti iscritti nel Registro Imprese, per le notizie di carattere economico riguardanti l'azienda, come l'apertura e la chiusura di unità locali;
 - i soggetti collettivi (come associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari), che esercitano un'attività economica non in forma principale;
 - le imprese, individuali o societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o cessano un'unità locale.
-

2. **professionisti dotati di partita IVA attiva** non iscritti né al RI (Registro imprese), né al REA;

Tali soggetti, operanti nelle filiere “Sport” e “Cultura” devono avere la **sede operativa attiva nel Veneto** alla data della domanda di ristoro e devono svolgere **attività identificate dai seguenti codici ATECO prevalenti e primari**¹⁶:

- 79.90.11 ⇒ Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- 85.52 - 85.52.01 - 85.52.09 ⇒ Formazione culturale;
- 90.01 - 90.01.01 - 90.01.09 ⇒ Rappresentazioni artistiche;
- 90.02 - 90.02.01 - 90.02.02 - 90.02.09 ⇒ Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- 90.03.02 ⇒ Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
- 90.04 ⇒ Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- 91.02 ⇒ Attività di musei;
- 91.03 ⇒ Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 94.99.20 ⇒ Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.

¹⁶ I codici ATECO qui riportati sono quelli che potrebbero riguardare le attività esercitate all'interno delle Ville Venete. Per una maggiore completezza è possibile comunque visionare il bando allegato (**ALLEGATO N. 31**).

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti che possono richiedere il contributo in oggetto devono, ai sensi dell'art. 4 del bando, possedere i seguenti requisiti:

1. *svolgere attività prevalente e primaria identificata con i codici ATECO sopra elencati (per maggiore completezza vedasi art. 3 del bando);*
2. *avere sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e in data antecedente il DPCM 1° marzo 2020;*
3. *essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;*
4. *essere in una situazione di regolarità contributiva.*

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del bando, è statuito che «... ai fini del presente bando **non sono escluse dai benefici** le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative»

ITER PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI

I soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e sopra sintetizzati, devono presentare la domanda (comprensiva di tutti gli allegati richiesti dal bando e recapitabili al seguente indirizzo: <http://www.unioncamereveneto.it/schedaNews.asp?idNews=8330>) per il contributo alternativamente mediante:

1. posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: sostegniveneto@cert.camcom.it;
2. lo sportello on line "contributi alle imprese", all'interno del sistema WEBtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate **entro e non oltre le ore 18:00 del 6 agosto 2021.**

ALLEGATI

1. ART. 119 – DECRETO LEGGE 19.5.2020, N. 34/2020;
 2. ART. 16 – DECRETO LEGGE 4.6.2013, N. 63;
 3. ART. 14 – DECRETO LEGGE 4.6.2013, N. 63;
 4. ART. 121 – DECRETO LEGGE 19.5.2020, N. 34;
 5. PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (8.8.2020);
 6. PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (12.10.2020);
 7. ART. 13 – DECRETO LEGGE 8.4.2020, N. 23;
 8. CIRCOLARE N. 1/2021 – MEDIOCREDITO CENTRALE;
 9. ART. 1 – DECRETO LEGGE 8.4.2020, N. 23;
 10. ART. 184 – DECRETO LEGGE 19.5.2020, N. 34;
 11. DECRETO MINISTERIALE N. 546/2020;
 12. DECRETO MINISTERIALE N. 572/2020;
 - 12.bis AVVISO FONDO CULTURA DEL 20.5.2021;
 13. DOCUMENTAZIONE INERENTE AL FONDO DI GARANZIA PATRIMONIO CULTURALE;
 14. DOCUMENTAZIONE INERENTE AI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PATRIMONIO CULTURALE;
 15. ART. 183 – DECRETO LEGGE 19.5.2020, N. 34;
-

- 15.bis** DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 228/2021;
- 16.** ART. 1, CO. 359 – LEGGE 27.12.2019, N. 160;
- 17.** DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI N. 451/2020;
- 18.** DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI N. 992/2020;
- 19.** ART. 1, CO. 578, LEGGE 30.12.2020, N. 178;
- 20.** DECRETO MINISTERIALE N. 62 DEL 28/01/2021;
- 21.** DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE MUSEI N. 146 DEL 25.2.2021;
- 22.** DELIBERAZIONE DEL C.D.A. DELL'IRVV N. 18 DEL 9.4.2021;
- 23.** MODULO PER LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DI N. 2 RATE SEMESTRALI DEI
MUTUI CONCESSI AI PROPRIETARI DELLE VILLE IN CONSEGUENZA
ALL'EMERGENZA COVID-19. – ANNO 2021;
- 24.** ART. 56, CO. 2, DECRETO LEGGE 17.3.2020, 18;
- 25.** ART. 16, DECRETO LEGGE 25.5.2021, 73;
- 26.** ART. 6 SEXIES, DECRETO LEGGE 22.3.2021, N. 41;
- 27.** ART. 1, DECRETO LEGGE 23.3.2021, N. 41;
- 28.** ART. 1, DECRETO LEGGE 25.5.2021, N. 73;
- 29.** ART. 65 BIS, DECRETO LEGGE 25.5.2021, N. 73;
- 30.** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N. 776 DEL 15.6.2021;
- 31.** BANDO REGIONE VENETO – UNIONCAMERE DEL VENETO.
-